



COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MASSERA	Presidente
(CO) LAPERTOSA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) MARINARI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SAVERIO RUPERTO

Nella seduta del 03/02/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso del 26 giugno 2014, il ricorrente affermava che:

- aveva stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo fondiario di € 130.000,00 al tasso d'interesse del 5,660%, obbligandosi così a pagare 195 rate, dell'importo di € 1.074,78 ciascuna;
- a seguito del sisma che colpì l'Abruzzo nel 2009, usufruiva della sospensione di pagamento prevista dall'art. 6 (*Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi finanziari*), 1° comma, lett. n), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione*

Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77;

-al termine di tale periodo, il 31 dicembre 2009, la banca resistente prorogava la suddetta sospensione di pagamento fino al 30 giugno 2010, secondo le indicazioni dell'ABI;

-con decorrenza dal 31 luglio 2010, la banca resistente aumentava di € 53,23 l'importo di ciascuna delle 160 rate non ancora scadute;

-nel piano di ammortamento veniva così inserita a debito del ricorrente la somma di € 8.516,80 a titolo di interessi e oneri complessivamente maturati durante la sospensione di cui si è detto;

-tale importo sarebbe stato tuttavia quantificato in violazione della regola generale secondo cui, durante la sospensione di pagamento, gli interessi corrispettivi maturano esclusivamente sulla quota di capitale delle rate scadute in tale periodo;

-applicando tale criterio al caso di specie, la somma complessivamente dovuta dal ricorrente per i cc.dd. interessi di sospensione sarebbe pertanto pari a € 192,37;

-se si seguisse il criterio adottato dalla banca resistente, il ricorrente si troverebbe a dover pagare a titolo di cc.dd. interessi di sospensione una somma notevolmente superiore all'importo complessivo delle rate scadute in tale periodo, ossia da aprile del 2009 a giugno del 2010.

Ciò posto, il ricorrente chiede che:

-sia accertato l'importo degli interessi e degli altri oneri a suo carico durante il periodo in cui è rimasto sospeso il pagamento delle rate;

-la banca resistente sia condannata a restituire la differenza fra tale importo e quanto pagato in misura superiore dal ricorrente;

-sia accertato che tale differenza non è più dovuta per il futuro.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-l'art. 6, 1° comma, lett. n), del decreto-legge n. 39 del 2009 non prevede alcunché a proposito dei cc.dd. interessi di sospensione;

-al fine di quantificarli, è stato pertanto applicato il tasso contrattuale al debito residuo, così come previsto dagli accordi tra l'ABI e i consumatori a proposito del c.d. Piano Famiglie, nonché dalla legge n. 244 del 2007 a proposito del fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa;

-è stato comunque proposto al ricorrente di chiudere in via bonaria la controversia mediante il pagamento di € 799,91 a suo favore;

-tale proposta transattiva non ha avuto tuttavia riscontro alcuno da parte del ricorrente.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

Nella riunione del 17 settembre 2015, il Collegio di Roma, avuto riguardo ai problemi interpretativi posti dalle disposizioni legislative in materia di interessi c.d. di sospensione, nonché alla difficoltà di coordinarle con quelle che disciplinano altre ipotesi di moratoria di pagamento e con gli accordi collettivi che sono stati conclusi tra l'ABI e le associazioni dei consumatori, ha ritenuto necessario sollecitare un intervento chiarificatore del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, anche al fine di prevenire eventuali decisioni contrastanti da parte dei singoli Collegi territoriali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così come ricostruito dal Collegio di Roma nel provvedimento di rimessione, il panorama normativo e convenzionale cui occorre fare riferimento per la definizione della presente controversia si presenta assai articolato.

Si deve premettere che la «*sospensione del pagamento delle rate dei mutui*» di cui si tratta, è stata introdotta dall'art. 6, 1° comma, lett. n), del decreto-legge n. 39 del 2009 (così come convertito, con modificazioni, in legge n. 77 del 2009) «*in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009*».

Tale disposizione non disciplina espressamente la questione che costituisce oggetto del presente giudizio, ossia il criterio di maturazione dei cc.dd. interessi di sospensione. In particolare, è controverso tra le parti se la base di calcolo di tali interessi sia costituita dall'importo delle sole rate che scadono nel periodo di sospensione (come sostenuto dal ricorrente) ovvero dall'intero debito residuo del mutuatario (come sostenuto invece dalla banca resistente).

Relativamente alla prima delle opzioni anzidette (calcolo degli interessi "da sospensione" sulle sole rate in scadenza nel periodo interessato dalla 'moratoria'),

l'ABF ha già avuto occasione di notare che *«lo stesso fondamento di tali interessi “di sospensione”, che si aggiungono a quelli contrattuali che risultavano già ab origine calcolati nell'importo complessivo delle rate in cui la restituzione del mutuo era stata suddivisa secondo il piano di ammortamento, fa sì che essi debbano calcolarsi sull'importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull'intero residuo debito, come invece vorrebbe l'intermediario. Le rate sospese sono, infatti, collocate in coda al piano di ammortamento, che viene così a prolungarsi di una durata corrispondente. È vero che argomenta l'intermediario sulla propria necessità, di fronte all'allungamento dei tempi di rimborso del mutuo, di affrontare costi ulteriori di rifinanziamento, ma questi non possono, appunto, che riguardare le rate soggette a detto allungamento»* (Collegio di Roma, n. 3257 del 2013).

A sostegno dell'altra soluzione (calcolo degli interessi “da sospensione” sull'intero debito residuo al tempo della ‘moratoria’), la banca resistente ha rilevato che un criterio diverso di maturazione dei cc.dd. interessi da sospensione sarebbe posto tanto dalla disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui erogati per l'acquisto della prima casa, quanto dagli accordi collettivi tra l'ABI e le associazioni dei consumatori che hanno previsto il c.d. Piano famiglie.

Giova subito rilevare che il richiamo al suddetto Fondo di solidarietà, disciplinato dall'art. 2, 475° comma ss., della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), così come modificato dall'art. 3, 48° comma ss., della l. 28 giugno 2012, n. 92 (*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*), nonché dal d.M.E.F. 21 giugno 2010, n. 132 (*Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 2, 475° comma, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*), così come modificato dal d.M.E.F. 22 febbraio 2013, n. 37 (*Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132, concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 2, 475° comma e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*), non può acquistare valore paradigmatico per il caso di specie, in primo luogo per la specificità della materia oggetto di accordo (mutui prima casa) e inoltre per il fatto che, in quel caso, gli interessi erano rimborsati alle banche dal Fondo, mentre l'art. 6, 1° comma, lett. n), del decreto-legge n. 39 del 2009, disciplinante appunto la *«sospensione del pagamento delle*

rate dei mutui» «in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009», non ha previsto l'istituzione di alcun fondo di solidarietà.

Né, d'altra parte, può essere trascurato, ad avviso del Collegio, un dato testuale assai significativo rinveniente dalle norme in esame: l'art. 6, 1° comma, lett. *n*), ult. periodo, nel regolare taluni aspetti fiscali del caso di specie, fa espresso riferimento agli *«interessi attivi relativi alle rate sospese»*, di talché l'argomento letterale già consente di concludere nel senso che gli interessi dovuti a causa della sospensione di pagamento disciplinata dalla medesima disposizione di legge maturano proprio sull'importo complessivo delle rate scadute in tale periodo, e non invece su tutto il capitale che il mutuatario deve restituire.

È inoltre senz'altro da condividere l'esigenza, manifestata nell'ordinanza di rimessione, di una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 6, comma 1°, lett. *n*). Appaiono infatti incontestabili le finalità solidaristiche che hanno ispirato la norma in esame, di talché non appare irragionevole ritenere, sulla base dei principi riconducibili all'art. 2 Cost., che sussista un dovere delle banche di concorrere alla realizzazione delle istanze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, attesa la difficoltà, oggettivamente evidente, di onorare con puntualità le scadenze dei debiti contratti.

Peraltro, l'anzidetta soluzione risulta anche maggiormente conforme alla circostanza che le rate sospese sono collocate in coda al piano di ammortamento, che viene così a prolungarsi per una durata corrispondente. Di talché, nel momento in cui dette rate divengono esigibili, il capitale residuo, nel quale peraltro è computata *ab initio* la quota interessi calcolata sull'intero capitale mutuato in relazione al periodo dell'ammortamento, corrisponde allo sole rate 'sospese' e posticipate.

Tale soluzione non può essere messa in discussione neppure per il periodo di sospensione 'volontaria' offerto dalla banca aderendo alle disposizioni dell'ABI concernenti *“Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010”*, che deve essere tenuto distinto dagli accordi collettivi conclusi tra l'ABI e le associazioni dei consumatori, che hanno formulato il c.d. Piano famiglie, ai quali la banca resistente si richiama, ma che, in realtà, appaiono inconferenti al caso di specie, essendo diversa la materia trattata. È in discorso, infatti, la diversa iniziativa deliberata dal Comitato Esecutivo dell'ABI il 16

dicembre 2009 per prorogare fino al 30 giugno 2010, «*ad adesione volontaria delle banche*», il termine della sospensione di pagamento previsto dal già menzionato art. 6, 1° comma, lett. *n*), del decreto n. 39 del 2009 «*in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009*», posto che, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3799 del 6 agosto 2009, tale termine era scaduto il 31 dicembre 2009. Di essa il ricorrente ha goduto.

Al di là dell'argomento, evidenziato dal Collegio rimettente e del tutto condivisibile, secondo cui la natura di 'proroga' dell'intervento dell'ABI manifesta la continuità, seppure su base volontaria (e la banca resistente vi ha aderito), con la misura originariamente disposta dal decreto n. 39 del 2009, il Documento tecnico di sospensione relativo all'iniziativa del sistema bancario in parola prevede che "*Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti*", e che questi ultimi "*possono essere rimborsati*" mediante, tra l'altro, "*sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario*". Si tratta, in effetti, di previsione che lascia margini di autonomia convenzionale nella determinazione della durata del periodo di ammortamento delle rate sospese. Ciò non di meno, essa non appare sufficiente a legittimare il calcolo degli interessi di 'sospensione' sull'intero capitale residuo e non solo su quello effettivamente toccato dalla misura sospensiva.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento sia con riguardo alla sospensione 'legale' che a quella 'convenzionale'.

P.Q.M.

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente al pagamento degli interessi sulle sole rate sospese (capitale più interessi già pattuiti).

Dispone altresì che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente gli eventuali interessi corrisposti in eccesso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA